



UNIVERSITÀ
di VERONA

Collegio dei Revisori dei Conti

Verona, 06/10/2016

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA - Ufficio di Registratura

Anno	titolo	Classe 9	Fascicolo
N. 273375			07 OTT. 2016
UOR	CC		RPA

*Piani (Programmi)
e C*

Al Responsabile dell'Area
Pianificazione e Controllo direzionale
dell'Università degli Studi di Verona
Dott. Stefano Fedeli
e.p.c. Dott. Luca Fadini

e p.c.: Alla Direttrice Generale
dell'Università degli Studi di
Verona
Dott.ssa Giancarla Masè

LORO SEDI

OGGETTO: Collegio dei Revisori dei Conti

Per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza, si trasmette estratto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 13 del 29/09/2016.

Cordiali saluti.

p. Dott. Vincenzo Palomba
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Segreteria Organi di Ateneo

. 1 allegato.


**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
 SEGRETERIA ORGANI COLLEGIALI**
ESTRATTO
**VERBALE COLLEGIO REVISORI N.13/2016
 Riunione**

Il giorno 29 settembre 2016 - alle ore 9.30 - presso la Direzione Generale dell'Università degli Studi di Verona, Via dell'Artigliere 8, si sono riuniti i componenti del Collegio dei Revisori dei conti:

Dott. Vincenzo Palomba	Presidente
Dott. Luciano Cimbolini	Membro effettivo
Dott. Luigi Pievani	Membro effettivo

con il seguente ordine del giorno:

omissis

4. Certificazione CCI dei Collaboratori ed esperti linguistici di Ateneo;

omissis

4. CERTIFICAZIONE CCI DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI ATENE0.

Con la nota del 22 settembre 2016 della Direzione Generale dell'Università degli studi di Verona, è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il prescritto parere preventivo, il Contratto collettivo integrativo 2015 – 2021 per il personale CEL (Collaboratori ed Esperti Linguistici) con l'allegata relazione illustrativa e tecnico – finanziaria.

Il controllo svolto dall'Organo di revisione, in attuazione degli art. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, concerne, da un lato, la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con i vincoli derivati dall'applicazione delle norme di legge e, dall'altro, la verifica, in applicazione del d.lgs. n. 150 del 2009, della legittimità del contratto integrativo in relazione al rispetto degli ambiti riservati alla legge, dei limiti derivanti dalla contrattazione nazionale, nonché dei criteri di meritocrazia e di produttività in applicazione del titolo II e III del citato d.lgs. 150/2009.

Quanto alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di legge e di bilancio, il Collegio prende atto dell'assenza di una specifica disposizione contrattuale che definisce in maniera precisa e puntuale le modalità di determinazione e quantificazione delle risorse destinate ai CEL, nonché della complessa vicenda normativa e giurisprudenziale che ha interessato, fin dal 2001, la quantificazione del loro trattamento economico.

Sul primo punto il CCNL 1995-1997 all'art. 51 (ancora vigente) si limita, infatti, a prevedere: che il trattamento economico dei CEL è costituito dal trattamento fondamentale e dal trattamento integrativo di ateneo; che il trattamento fondamentale si attesta a 22.000.000 di lire complessive annue lorde per 500 ore effettive (importo successivamente aggiornato, con il CCNL 2004-2006, a 14.506,12 euro); che il trattamento economico fondamentale può essere incrementato dalla contrattazione integrativa di ateneo in relazione alla produttività e all'esperienza acquisita.

La vicenda normativa e giurisprudenziale, a partire dalla prima assunzione dei lettori di lingua straniera, prevista dall'art. 28 del DPR 382/1980, si è, invece, snodata attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (Causa 212 del 1999), la normativa di urgenza (DL 120/1995 e DL 2/2004 istituzione e trattamento economico dei CEL), la giurisprudenza nazionale (Corte Cassazione



5909/2005) e la recente legge n. 240/2010 che, nel complesso, hanno attribuito ai CEL, assunti dalle università quali ex lettori di lingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito; parametro, quest'ultimo, preso a base dalla successiva contrattazione integrativa al fine di uniformare il trattamento economico dei CEL nuovi assunti con quello degli ex lettori di lingua straniera.

Coerente a tali principi è stata la precedente contrattazione integrativa dell'Ateneo di Verona che, tuttavia, con i CCI del 2001 e del 2006, ha adottato un impianto contrattuale basato su progressioni automatiche legate alla mera anzianità di servizio, con un incremento esponenziale della spesa per il personale non in linea con le misure di contenimento adottate dal 2010 (DL 78/2010 e DPR 122/2013) e con i principi di selettività e merito introdotti con il d.lgs. 150 del 2009.

Tali accordi sono stati pertanto disdettati nel 2009 con il riconoscimento ai CEL, a decorrere dal 1° gennaio 2010, del trattamento economico integrativo di ateneo in godimento al 31 dicembre 2009 senza ulteriori incrementi.

Il venire meno dall'1/01/2015 (legge di stabilità 2015) del blocco degli scatti stipendiali e degli effetti economici delle progressioni economiche del personale pubblico, ha consentito la definizione di un nuovo contratto integrativo per il personale CEL per un costo complessivo, a regime, pari a 375.000 euro (compresi gli oneri), con un incremento, rispetto alla spesa attuale, di 50.100 euro (compresi gli oneri) calcolato per l'intero sessennio, avendo come riferimento il personale attualmente in servizio al netto di tre pensionamenti previsti, di cui risulta programmata la sostituzione con personale di nuova nomina o con contratti a tempo determinato.

Tali considerazioni, secondo l'Ateneo, paiono ricondurre la disciplina economica dell'istituto al di fuori del capo di applicazione delle specifiche normative limitative dei fondi per il trattamento accessorio destinato alla generalità dei dipendenti pubblici e, segnatamente, il limite del fondo accessorio al valore del 2010 e la riduzione del fondo in relazione alla riduzione del personale in servizio. Entrambi i limiti sono tornati in vigore anche nel 2016, ma il tetto alle risorse economiche è fissato al valore del fondo 2015.

Confermerebbero tale tesi la diversa imputazione delle spese nell'ambito delle voci del Conto annuale delle amministrazioni pubbliche, predisposto dalla RGS, e nell'ambito del monitoraggio del MIUR sull'applicazione del d.lgs. 49/2012.

Il Collegio, sul punto, pur riconoscendo la particolarità della fattispecie, non condivide, tuttavia, le valutazioni dell'Ateneo e ciò alla luce sia delle indicazioni ministeriali che della giurisprudenza della Corte dei conti.

L'espressione letterale adoperata dal legislatore, che considera l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, evidenzia infatti la volontà di ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorsa se funzionalmente destinata ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l'origine e la provenienza.

Tale disposizione, indipendentemente dall'apposizione delle risorse in un apposito e definito fondo ovvero poste a carico degli ordinari capitoli di bilancio per le spese di personale, si colloca in un complesso di norme volte a perseguire analoghi obiettivi di riduzione della spesa per il personale in vista del contenimento della dinamica retributiva e della spesa corrente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica (Corte dei conti – Sez. Autonomie n. 26/2014).

Nel quadro delle specifiche modalità di finanziamento del trattamento accessorio del proprio comparto ordinamentale, devono pertanto rientrare tutte le disponibilità stanziare in bilancio destinate al trattamento integrativo del personale.

Appare al riguardo rilevante la quantificazione esposta dall'Amministrazione nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, che, data la fattispecie singolare, non può ricalcare lo schema predisposto dalla RGS con la circolare 25/2012 ma consente comunque di valutare la conformità alle norme e la corretta quantificazione degli oneri.



A fronte infatti di una spesa sostenuta nel 2010 di 520.001,04 euro (per un numero effettivo di ore svolte pari a 25.150 per 39 CEL), la stima delle risorse disponibili per il 2015 in attuazione delle riduzioni previste dal DL 78/2010 si attesta a 400.001,08 euro e quindi su un valore superiore alla quantificazione dei costi derivanti dal contratto integrativo in esame (pari a 375.347,57 euro).

Considerata la virtuosità degli indicatori di sostenibilità finanziaria dell'Ateneo, nettamente al di sotto dei valori limite indicati dal d.lgs. 49 del 2012, appaiono rispettate anche le condizioni previste dall'art. 1, comma 236, della legge di stabilità 2016 nella parte in cui dispone che, in sede di nuova riduzione del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, deve tenersi conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Quanto alla compatibilità economico finanziaria, la documentazione acquisita dal Collegio evidenzia sufficienti disponibilità nel bilancio dell'Amministrazione destinate alla copertura dei fondi in esame. Il bilancio di previsione pluriennale per l'esercizio finanziario 2016/2018, prevede infatti uno stanziamento per complessivi 1.207.982,22 euro (voce CA.C.CA.01.04.01) per il 2016, confermati per il 2017, anno di decorrenza dei nuovi oneri previsti dal CCI. Lo stanziamento in oggetto, al netto delle risorse destinate al pagamento delle competenze fisse per il CEL, evidenzia capienza sufficiente per la copertura di detti oneri.

Le procedure tecnico-contabili in dotazione nell'Ateneo risultano adeguate al fine di tutelare correttamente in sede gestionale e consuntiva, il rispetto del limite degli stanziamenti a ciò dedicati.

Passando all'esame del testo, l'ipotesi di accordo, al fine di perseguire il comune obiettivo volto al continuo miglioramento dei servizi esistenti, anche attraverso l'introduzione di nuovi moduli organizzativi e specifici progetti diretti a potenziare ed ampliare la gamma delle attività realizzate dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) per le esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, prevede la definizione di un sistema di valutazione della qualità dell'attività svolta e dell'arricchimento professionale maturato dai Collaboratori ed Esperti Linguistici.

La disposizione contrattuale dettata dal citato art. 51 del CCNL 2004/2006, viene attuata mediante l'applicazione di un sistema di progressioni economiche basato su criteri di valutazione e selettività, che prevede il riconoscimento di incrementi economici non attribuibile alla totalità degli aventi diritto e differenziato in funzione dell'impegno orario (500/600/800 ore contrattuali) dei singoli CEL, ai fini della valorizzazione della professionalità e della produttività individuale, come strumento di incentivazione e di riconoscimento del merito.

L'ipotesi contrattuale, pur conservando un impianto basato su progressioni per classi e scatti, tende ad eliminare la precedente tipologia di incrementi automatici legati alla sola anzianità di servizio a favore di un sistema di valutazione in linea con i principi introdotti dal d.lgs. 150 del 2009 e con la progressione economica su base premiale introdotta dalla legge 240/2010 per i professori e i ricercatori.

Ciò premesso il Collegio esprime parere favorevole al contratto collettivo integrativo per i Collaboratori ed Esperti Linguistici dell'Università di Verona per il periodo 2015 -2021.

Omissis

I lavori si concludono alle ore 18:00 del 29/09/2016.

Dott. Vincenzo Palomba	Presidente	F.to Vincenzo Palomba
Dott. Luciano Cimbolini	Membro effettivo	F.to Luciano Cimbolini
Dott. Luigi Pievani	Membro effettivo	F.to Luigi Pievani